







2014-2020

Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale

Work Experience SMART 21



MODALITÀ A SPORTELLO – ANNO 2021

Direttiva per la realizzazione dei progetti





Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari	3
2. Elementi di contesto	7
3. Obiettivi generali	10
4. Destinatari	11
5. Soggetti proponenti	12
6. Partenariati	12
7. Delega	13
8. Risorse	13
9. Struttura delle Work Experience	14
9.1 Azioni attivabili 9.2 Valutazione degli apprendimenti 9.3 Condizioni di realizzazione 10. Indennità di partecipazione	17 24 24 25
11. Finanziabilità delle proposte progettuali	25
12. Procedura di attivazione	25
13. Utilizzo del Registro on-line	26
14. Gruppo di lavoro	27
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	29
16. Procedure e criteri di valutazione	31
17. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti	34
18. Monitoraggio	34
19. Comunicazioni	34
20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	35
21. Indicazione del foro competente	35
22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	35
23. Tutela della privacy	35
24. Obblighi del beneficiario	35
Appendice	36





1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante





disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
 contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";






- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo n.34/2019 (cd. Decreto crescita) l'art. 35 del convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;"
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019 recante "Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del Dec. Lgs. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge. n. 26/2019)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000," Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- DECRETO LEGISLATIVO n. 88 del 31 maggio 2011, Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- DECRETO LEGGE n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
- DECRETO LEGGE n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
 n. 58, recante " Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi " e s.m.i.:
- DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Delibera CIPE n. 39/2020 del 28 luglio 2020 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Accordo Regione del Veneto Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 404 del 31/03/2020 Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 745 del 16/06/2020 Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 786 del 23/06/2020 Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020;





- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 1332 del 16/09/2020 Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione art. 44 della legge 58/2019 a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento "Sistema di Gestione e di Controllo" della Regione del Veneto e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 20 del 15/05/2020). Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento "Testo Unico dei Beneficiari" e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard e s.m.i. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 675 del 26 maggio 2020 che ha ridefinito la procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP);
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023".







2. Elementi di contesto

Dopo il crollo del Pil mondiale come effetto delle restrizioni poste in essere per ridurre la diffusione del coronavirus, l'attività economica è rimbalzata, soprattutto nei paesi industrializzati: ai primi di novembre 2020 il FMI ha stimato per l'anno in corso una caduta del Pil mondiale attorno al -4,4% con un recupero previsto per il 2021 pari al +5,2%, soprattutto per merito di paesi quali Cina +8,2% e India +8,8%. Nell'ultima parte dell'anno però l'epidemia ha ripreso ad avanzare in tutto il mondo, obbligando molti paesi ad adottare nuove restrizioni.

I primi segnali della nuova frenata sono confermati anche per l'Italia per cui si stima per il 2020 una perdita del Pil pari al -10,6%, mentre, sul versante occupazionale, l'Istat conferma per il mese di ottobre 2020 una diminuzione del numero di occupati rispetto al mese precedente, con un peggioramento del tendenziale rispetto al 2019 di -1,8% (pari a -387mila unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne di qualsiasi età, dipendenti (-280mila) come autonomi (-107mila). Tutto questo avviene in una realtà in continua evoluzione sul versante pandemico con le nuove misure restrittive adottate in quasi tutta Europa e anche in Italia, con il ritorno alla didattica a distanza per gran parte degli ordini scolastici e con gli ulteriori inasprimenti adottati durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Relativamente al Veneto, le ultime indicazioni di ottobre 2020 vedono una flessione del Pil del -10% (rispetto al -10,6% di luglio). Ad incidere in negativo sullo stato di salute dell'economia regionale sono il significativo peso del settore turistico e del manifatturiero veneto tradizionalmente orientato all'export, due tra i fattori che la pandemia ha messo maggiormente in difficoltà. I settori più colpiti dalla crisi sono il turismo, il settore metalmeccanico, la logistica, il commercio all'ingrosso/dettaglio, l'occhialeria e la concia.

In Veneto l'effetto della pandemia nel 2020 ha comportato una riduzione pari a -38.000 posizioni di lavoro dipendente rispetto allo scorso anno, caduta concentrata nei primi due trimestri e solo modestamente compensata nei mesi seguenti. È un risultato frutto della forte contrazione delle assunzioni che si è poi ripercossa ovviamente anche sulle cessazioni, soprattutto dei contratti a tempo determinato venuti a mancare in maniera prevalente nei settori legati al turismo.

Riguardo alle assunzioni nel 2020 risultano più penalizzate le donne (-27% rispetto al 2019, a fronte del -22% degli uomini). In funzione della classe d'età pagano di più i giovani, con riduzione delle assunzioni del -28%, un po' meno le età centrali (-23%) e i senior (-14%). La nazionalità non risulta particolarmente selettiva dato che gli stranieri vedono ridursi le assunzioni del -23% e gli italiani del -24%.

Nel 2020 i contratti a tempo indeterminato hanno segnato un saldo positivo (+ 26.500), ma molto inferiore al 2019 (-40%) e con un calo delle assunzioni del 26%. L'apprendistato ha registrato una flessione del 34% delle assunzioni rispetto al 2019, mentre i contratti a tempo determinato hanno fatto registrare una riduzione delle assunzioni del 23%. Il saldo negativo del tempo determinato è ormai esclusivamente imputabile ai rapporti stagionali. Per tutti i contratti, esaurito il tempo della stagionalità estiva, è emersa ormai chiaramente un raffreddamento della domanda (*fonte: La Bussola dicembre 2020 Osservatorio di Veneto Lavoro*).

Alla fine di settembre 2020 i disoccupati registrati presso i Centri per l'impiego e domiciliati in Veneto risultavano essere pari a circa 375.000, dei quali 50.000 inoccupati. Si tratta soprattutto di donne (211.000, pari al 56%); gli stranieri sono 100.000 (27%). I disoccupati erano in prevalenza adulti fra i 30 e i 54 anni (52%), anziani (24%) e giovani (23%). Oltre il 10% erano laureati, mentre il 31,5% erano diplomati. La distribuzione territoriale dei disoccupati oscilla tra i 58.500 disoccupati di Vicenza, i 68.000 circa di Treviso, Padova e Verona, mentre Venezia tocca i 79.300 disponibili; Rovigo (20.100 disoccupati) e Belluno (14.400 disoccupati) (fonte: Veneto Lavoro).

Nel 2020 il flusso delle dichiarazioni di immediata disponibilità DID (circa 118.000) è diminuito del 17% rispetto all'anno precedente, a causa di vari fattori tra loro concatenati: dal lockdown, dall'effetto scoraggiamento, soprattutto da parte dei giovani che hanno rinunciato a cercare un'occupazione a causa delle attuali difficoltà del mercato del lavoro e dalle misure di salvaguardia dei posti di lavoro. I provvedimenti governativi di tutela dell'occupazione, in particolare il blocco dei licenziamenti per motivo oggettivo e la





larga estensione della cassa integrazione a buona parte della platea di lavoratori dipendenti, hanno limitato il flusso di nuovi disoccupati prevalentemente a quanti avevano visto concludersi nel periodo un rapporto di lavoro a tempo determinato (il 69% delle DID risulta infatti rilasciata dopo la conclusione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di somministrazione). Ogni analisi sull'andamento del mercato del lavoro in Veneto richiede in ogni caso adeguata cautela finché tali provvedimenti saranno ancora in vigore.

In questo scenario, la Regione del Veneto ha voluto dare una risposta tempestiva a sostegno delle persone in cerca di lavoro e delle imprese, prevedendo alcune misure emergenziali tra le quali citiamo il contributo alla riduzione del costo del lavoro delle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla pandemia, di cui alla DGR 958 del 14 luglio 2020, nel quadro di quanto previsto a livello nazionale dall'art. 60 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 ("Decreto Rilancio") e il Bonus per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di cui alla DGR n. 933 del 9 luglio 2020. In questa fase, pur permanendo le difficoltà legate ai provvedimenti di contenimento della pandemia, anche l'iniziativa denominata "Work Experience" rappresenta certamente una leva per sostenere i percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati. L'iniziativa promossa dal 2012, risulta infatti essere un importante strumento per rafforzare i profili professionali dei disoccupati ai fini di un primo o nuovo ingresso nel mercato del lavoro, attraverso un'offerta formativa in linea con le specifiche e reali esigenze delle imprese del territorio. La peculiarità del dispositivo consiste, infatti, nel rispondere all'esigenza di adeguare i profili di competenze delle persone escluse dal mercato del lavoro ai fabbisogni emergenti delle imprese venete per realizzare una forte valenza occupazionale, con il coinvolgimento delle imprese sin dalla fase di individuazione dei fabbisogni formativi e produttivi per la presentazione delle proposte progettuali e la possibilità di sperimentare quanto appreso attraverso il tirocinio. Nelle ultime iniziative (DDGR nr. 1358/2015, 717/2018 e 256/2020) sono state presentate proposte progettuali per un totale di circa 47 milioni di euro, in esito alle valutazioni sono stati finanziati 872 progetti che hanno coinvolto circa 8.700 destinatari (53% donne e 47% uomini).

Nell'ambito della DGR 1358/2015 Work Experience (e successivi rifinanziamenti con DGR 2020/15, DGR 1867/16 e DGR 956/17) sono stati finanziati 396 progetti che hanno coinvolto complessivamente 4.452 destinatari, di cui 2.359 donne (53%) e 2.093 uomini (47%). Complessivamente sono stati realizzati 3.123 tirocini (1.648 donne e 1.475 uomini). In relazione all'analisi di placement, il tasso di attivazione (a 12 mesi), che misura la quota degli utenti complessivi che hanno sperimentato almeno una occasione di lavoro in un periodo predefinito, risulta essere pari al 56,4%; il tasso di efficacia inserimento (a 12 mesi), che misura la quota di quanti hanno sperimentato un'occasione di impiego più stabile, risulta essere pari a 40,7% (ultimo rapporto IV trimestre 2018 - Osservatorio di Veneto Lavoro).

Nell'ambito dei progetti finanziati dalla DGR 717/2018 Work Experience sono stati coinvolti complessivamente 3.190 destinatari, di cui 1.703 donne (53%) e 1.487 uomini (47%). Complessivamente sono stati realizzati 2.211 tirocini, la maggior parte dei quali di durata pari a 3 mesi (806 tirocini) e 2 mesi (750 tirocini). In base ad un'indagine effettuata da Veneto Lavoro il 12/11/2020, interrogando CO Veneto, la percentuale di occupati sul numero totale dei destinatari delle WE è pari al 39,8% (di cui 54,3% donne e 45,7% uomini), dato che possiamo considerare positivo se si considera il periodo di contrazione del mercato del lavoro.

Nell'ambito dei progetti finanziati nei primi tre sportelli della DGR 256/2020 Work Experience sono stati coinvolti al momento 359 destinatari (ne sono previsti 919), di cui 240 donne (67%) e 119 uomini (33%). Nell'ambito di questa DGR non sono stati al momento avviati molti tirocini a causa del lockdown, dovuto all'epidemia da Covid-19, che ha sospeso tutte le attività in presenza (compresi i tirocini). È stata quindi concessa la possibilità di svolgere i tirocini in "modalità agile", ma molti di questi non erano per loro natura realizzabili. Si è riscontrato inoltre il ritiro di diverse aziende dai progetti per varie cause: personale in cassa integrazione, impossibilità di garantire un adeguato rispetto del protocollo di sicurezza, calo commesse/lavoro.

La DGR 256/2020 Work Experience ha favorito una maggiore consultazione del Repertorio Regionale degli Standard Professionali della Regione del Veneto (RRSP) che contiene l'elenco dei profili professionali





peculiari del contesto veneto e che si presta ad essere uno strumento indispensabile, in sede di progettazione, per favorire la progettazione di interventi atti a favorire un'occupazione sostenibile e di qualità attraverso standard riconosciuti a livello regionale, nazionale ed europeo. La DGR 256/2020 WE ha ingenerato di riflesso un maggiore ricorso da parte degli enti accreditati alla procedura per la richiesta di inserimento di nuovi profili professionali definita con DGR 675 del 26/05/2020. L'obiettivo è quello di dare "spendibilità" alle qualificazioni stesse agevolando il *matching* tra domanda e offerta di lavoro, rendere percorribile il sistema dei crediti formativi, valorizzando le competenze acquisite dalla persona, collegare la programmazione dell'offerta formativa al mondo del lavoro, favorendo i processi di individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali e informali di apprendimento, ed, infine, di consentire la costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione delle competenze acquisite. Percorso questo che la Regione del Veneto ha promosso anche attraverso un'altra misura dedicata alle persone in cerca di lavoro (DGR 527 del 28 aprile 2020 "Percorsi - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro").

Il necessario presupposto per il progressivo riassorbimento della disoccupazione e per offrire concrete prospettive occupazionali ai cittadini richiede una forza lavoro che sappia da una parte sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie, dall'altra adeguarsi tempestivamente alle rapide trasformazioni dell'economia. In base agli obiettivi di crescita sostenibile della politica di coesione 2021-27 e del programma Next Generation EU, già anticipati dalla comunicazione del 1° luglio della Commissione europea "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", le competenze e l'apprendimento permanente sono fondamentali per la crescita a lungo termine e sostenibile, per la produttività e per l'innovazione; sono quindi un fattore fondamentale per la competitività delle imprese di tutte le dimensioni, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Dotare le persone delle giuste competenze permette loro di lavorare con più efficacia e di trarre vantaggio dalle tecnologie avanzate, abbatte i principali ostacoli noti agli investimenti economici, previene gli squilibri tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e getta le basi per la ricerca e sviluppo (R&S) e per l'innovazione aziendale.

La Regione del Veneto intende continuare ad investire nel capitale umano e proseguire nell'offerta di percorsi professionalizzanti con riferimento ai profili definiti nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali (http://repertorio.cliclavoroveneto.it/) per favorire la progettazione di percorsi ad hoc rispondenti ai fabbisogni formativi dei destinatari.

Il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020

In considerazione del nuovo quadro di riferimento che si è venuto a creare a seguito della sottoscrizione da parte della Regione del Veneto del cosiddetto "Accordo Provenzano", avvenuta lo scorso 10 luglio, le risorse che si intende stanziare a sostegno dell'iniziativa in oggetto "Work Experience SMART 21" riguardano le disponibilità finanziarie di nuova assegnazione sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

L'Accordo, più precisamente denominato "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", il cui schema è stato adottato dalla Giunta Regionale con il provvedimento n. 786/2020, prevede infatti la possibilità di riorientare le risorse dei POR FSE Veneto 2014-2020 e POR FESR Veneto 2014-2020, al finanziamento delle iniziative di contrasto all'emergenza riconducibili alle quattro priorità previste dall'Accordo stesso: 1.Emergenza Sanitaria, 2. Attività Economiche, 3. Lavoro, 4. Sociale.

A fronte del trasferimento di tali risorse dei fondi FSE e FESR a misure emergenziali, definito con DGR n. 404/2020 e DGR n. 745/2020, a seguito dell'Accordo, con la Delibera Cipe n. 39 del 28/07/2020 è stata infatti assegnata alla Regione del Veneto una corrispondente quota di risorse FSC destinata alla copertura degli interventi a suo tempo programmati nel contesto dei POR, la cui prima individuazione è stata definita con la DGR n. 1332/2020 e che saranno inseriti nel Piano Sviluppo e Coesione di cui all'art. 44 della legge 58/2019 in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 241 e 242 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito con





modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e della Delibera Cipe recante "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione" in corso di adozione.

Stante tale nuovo quadro di riferimento, nelle more dell'adozione delle disposizioni nazionali volte a definire le procedure di gestione e monitoraggio delle operazioni finanziate a valere sui fondi FSC e considerando che la presente iniziativa rientra tra gli interventi a sostegno dell'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro a suo tempo programmate nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, si farà riferimento al sistema di gestione e controllo attualmente vigente (DGR n. 669 del 28 aprile 2015 e s.m.i).

Alfabetizzazione digitale

La presente Direttiva introduce, tra le varie novità, la facoltà di attivare in ogni progetto l'attività formativa per l'"Alfabetizzazione digitale", finalizzata all'accrescimento delle competenze digitali dei destinatari dei progetti. Il possesso di tali competenze, almeno a livello base, è infatti fondamentale per un più facile reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro, anche alla luce "dell'accelerazione digitale" interna ai processi aziendali stimolata dalla pandemia da Covid-19.

Nell'ambito della stessa strategia del POR FSE Veneto un particolare rilievo è dato alle tematiche delle competenze digitali e dell'ITC. In questo contesto assumono peculiare rilevanza le azioni volte a rafforzare le competenze digitali della popolazione, le quali costituiscono un elemento chiave per l'integrazione sociale e occupazionale, nonché ai fini di una maggiore competitività del sistema economico e produttivo. In particolare i lavoratori "senior" corrono maggiormente il rischio di restare esclusi dalla trasformazione digitale in atto.

L'automazione e l'innovazione stanno trasformando il mondo del lavoro, contribuendo alla creazione di nuovi lavori che richiedono nuove competenze e aggiornamento continuo. Percorsi di formazione continua e potenziamento delle competenze digitali dei lavoratori, così come forme di tutela dei lavoratori impegnati nelle nuove tipologie di lavoro, permettono di sviluppare le competenze necessarie per far fronte ai lavoratori del futuro.

Nello stesso Piano del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione "2025 Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese", si illustra la visione e la strategia che guideranno lo sviluppo tecnologico, inclusivo e sostenibile dell'Italia nei prossimi anni. L'innovazione e la digitalizzazione devono far parte di una riforma strutturale dello Stato che promuova la democrazia, l'uguaglianza, l'etica, la giustizia, e lo sviluppo incentrato sul rispetto dell'essere umano e del nostro pianeta.

Le stesse Linee Guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione Europea nell'ambito del Next Generation EU, individuano la transizione al verde e al digitale come una delle prossime sfide che il Paese deve affrontare. Nell'ambito di questa missione, l'Italia punta alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco, in modo da rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi al cittadino e alle imprese. In questo contesto, ciascun cittadino e ciascuna impresa saranno dotati di un'identità digitale unica. L'innovazione digitale consentirà di migliorare l'efficienza del sistema produttivo, con particolare riferimento alle filiere produttive strategiche (settore agroalimentare, industriale e turistico/culturale) e al Made in Italy. Tali investimenti dovranno riguardare tutte le componenti della popolazione (con l'inclusione di quelle deboli e della popolazione a basso reddito).

3. Obiettivi generali

Il presente provvedimento si inserisce nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione di cui all'art. 44 della legge 58/2019, a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, destinate al finanziamento di iniziative di contrasto all'emergenza "COVID-19" e al contempo a garantire la prosecuzione dell'attuazione della strategia del POR FSE Veneto 2014-2020.





Il provvedimento si inserisce pertanto nella cornice delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 e della priorità d'investimento 8.i. il cui obiettivo primario è quello di favorire l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

Il fine è concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva, promuovendo un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste di cui alla DGR n. 1332/2020 si adottano gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020 qui di seguito riportati:

Asse I	Occupabilità
Obiettivo Tematico	Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
(art. 9 Reg. CE 1013/13)	
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	8.i. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Indicatori di risultato pertinenti	CR04 Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO03 le persone inattive CO07 le persone di età superiore a 54 anni
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disoccupati senza possibilità di accesso a ammortizzatori sociali

Fatte salve le disposizioni contenute nella presente Direttiva e nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste di cui alla DGR n. 1332/2020, i Beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel "Testo unico per i Beneficiari" di cui alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015 con riferimento alla versione attualmente in vigore di cui al Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 38 del 18 settembre 2020.

4. Destinatari

Sono destinatari della presente iniziativa i soggetti disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015¹, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o





¹ Il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. (Circolare ANPAL n. 1/2019). Al fine di accertare il requisito di disoccupazione dei

domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio dell'operazione.

Il destinatario non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con l'imprenditore o con il titolare dello studio professionale presso il quale svolgerà il tirocinio.

Ciascun destinatario, se partecipa alle attività di Work Experience per la quale viene selezionato, non può contemporaneamente partecipare ad altre attività finanziate dal pubblico.

Nei progetti di Work Experience dovranno essere adeguatamente esplicitati e descritti i titoli di studio e gli eventuali altri requisiti in ingresso, che saranno oggetto di valutazione delle candidature nella fase di selezione, nonché la loro pertinenza con il profilo professionale proposto.

5. Soggetti proponenti

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016;
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 2120/2015.

Si precisa che ogni proposta progettuale dovrà garantire, pena inammissibilità, la presenza al suo interno di **entrambi gli accreditamenti regionali**; tale requisito è soddisfatto sia con la presenza di due enti, uno come titolare l'altro come partner operativo, ciascuno dei quali accreditato in uno dei due specifici ambiti, sia nel caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accreditamento per i Servizi al Lavoro e per l'ambito della Formazione Superiore.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

6. Partenariati

Si ritiene necessario che ciascun progetto di *Work Experience* sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle imprese sin dalla fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e formativi. In questo modo si intende instaurare una

destinatari, l'Ente capofila del progetto (o il partner accreditato ai servizi al lavoro, ove il proponente non abbia tale accreditamento), verifica lo stato di disoccupazione alla data di selezione utilizzando la funzione in IDO "verifica stato e anzianità di disoccupazione". L'ente dovrà inoltre tenere agli atti copia della Scheda Anagrafica Professionale del destinatario, che attesta, tra l'altro, lo stato di disoccupazione e che viene rilasciata dai Centri per l'Impiego o può essere scaricata direttamente dall'utente tramite i sistemi informativi.





sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza occupazionale.

Il partenariato di ciascun progetto dovrà essere così composto:

- almeno un datore di lavoro privato (imprese e/o studi professionali) in qualità di soggetto ospitante i tirocinanti;
- almeno un altro soggetto accreditato per i Servizi al Lavoro e/o alla Formazione Superiore (il coinvolgimento di altri soggetti accreditati non è obbligatorio se il Soggetto proponente possiede entrambi gli accreditamenti per i Servizi al Lavoro e per l'ambito della Formazione Superiore);
- per tirocini in mobilità interregionale (<u>se previsti</u>) almeno un soggetto con titolo a promuovere tirocini nella regione di svolgimento;
- eventuali partner di rete (<u>non obbligatorio</u>).

Possono essere attivate, in quanto funzionali agli obiettivi progettuali, partnership qualificate con gli Organismi di seguito elencati: agenzie per il lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, università, istituti di ricerca, altri soggetti.

Non possono ospitare tirocini tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Sono altresì esclusi dal partenariato aziendale, in qualità di soggetti ospitanti, gli Organismi accreditati e le strutture associative a loro collegate.

L'eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.

L'inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento, per tutti gli ambiti della formazione e per l'ambito dei servizi al lavoro, non potrà avvenire successivamente all'approvazione dei progetti di Work Experience, ma dovrà essere formalizzato esclusivamente sin dalla fase di presentazione del progetto.

7. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel "Testo Unico per i Beneficiari", approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e s.m.i., versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020, al punto 1.4 "Procedure per l'affidamento a terzi".

8. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di *Work Experience* afferenti all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva ammontano ad un totale di **Euro 5.000.000,00** a valere sulle risorse assegnate alla





Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 di cui al Piano Sviluppo e Coesione, così distribuite:

Fonte di finanziamento	Annualità	Totale
	2021	€ 2.000.000,00
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione	2022	€ 3.000.000,00
Totale complessivo		€ 5.000.000,00

Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, nell'ambito dei tre sportelli previsti dalla Direttiva. Ognuno degli sportelli previsti potrà approvare progetti per un ammontare complessivo non superiore al 40% dell'intera dotazione finanziaria del bando.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. In caso di disponibilità di risorse aggiuntive è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture di sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Uno stesso soggetto può presentare progetti in più sportelli sia come Soggetto proponente che in veste di Partner operativo. Al medesimo ente accreditato (alla Formazione superiore o ai Servizi al Lavoro) potrà essere concesso, sia come Soggetto proponente che come Partner operativo², un ammontare massimo complessivo di risorse (per tutti gli sportelli previsti) determinato sulla base dei progetti finanziati, non superiore al 10% delle risorse stanziate.

Il contributo massimo erogabile per ogni destinatario è pari a Euro 5.000,00 (comprensivo di <u>tutte</u> le voci di spesa ad esclusione degli eventuali costi relativi alla mobilità interregionale e transnazionale nel caso di tirocini da svolgersi fuori regione).

La quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente che non potrà affidare ad un singolo Partner operativo più del 40% del budget del progetto. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto, tramite l'apposita modulistica.

Nell'ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima **anticipazione per un importo non superiore al 40%.** Ai fini di ottenere l'anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell'importo richiesto a titolo di anticipazione.

9. Struttura delle Work Experience

La Regione del Veneto ha adottato il proprio **Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP)** dapprima recependo con un protocollo d'intesa il repertorio della Regione Lombardia, e successivamente revisionandolo ed integrandolo sulla base delle specifiche esigenze e specificità regionali (DGR n. 937/2014 e 1067/2014 ed atti ss.). Infine ne ha definito le procedure per il suo aggiornamento con la DGR 310/2017 e successivamente con la DGR 675 del 26/05/2020.





² Se il soggetto partner operativo di un progetto è un Consorzio, o altra aggregazione costituita da enti accreditati alla Formazione superiore e/o ai Servizi al Lavoro, l'ammontare delle risorse concesse a tale soggetto sarà considerato concesso agli enti accreditati che lo compongono, calcolando per ciascuno di essi la quota attribuibile in base al loro numero.

Il Repertorio, ad oggi, si compone di oltre 260 profili che fanno riferimento a 24 Settori Economico-Professionali ed è consultabile sul portale "ClicLavoroVeneto" al seguente indirizzo: http://repertorio.cliclavoroveneto.it/.

Con DGR n. 675 del 26 maggio 2020 la Regione del Veneto ha ridefinito la procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP)³ con l'obiettivo di dare "spendibilità" alle qualificazioni stesse agevolando il *matching* tra domanda-offerta di lavoro, di rendere percorribile il sistema dei crediti formativi, valorizzando le competenze acquisite dalla persona, di collegare la programmazione dell'offerta formativa al mondo del lavoro, favorendo i processi di individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali e informali di apprendimento, e, infine, di consentire la costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione delle competenze acquisite.

La nuova procedura di aggiornamento del RRSP si articola in poche fasi che prevedono la presentazione del profilo professionale da modificare o da integrare da parte del soggetto richiedente alla Direzione Lavoro. Gli uffici regionali competenti saranno i soggetti titolari dell'intera Procedura, responsabili e garanti del corretto svolgimento di tutte le fasi previste, avranno una funzione di controllo della correttezza formale delle richieste pervenute, della loro ammissibilità ma anche un coinvolgimento diretto nella fase più tecnica di descrizione dei profili.

I profili presenti nel Repertorio sono definiti e/o aggiornati tenendo conto delle peculiarità del contesto veneto e delle norme definite a livello nazionale che impongono una caratterizzazione dei profili tale da consentire il riconoscimento, sia a livello nazionale che europeo, delle certificazioni rilasciate a livello regionale.

Tale impostazione mira pertanto ad assicurare la rispondenza delle competenze sviluppate con le specifiche caratteristiche del sistema socio-produttivo regionale e contemporaneamente l'interoperabilità con il Repertorio Nazionale, garantendo un'effettiva spendibilità delle competenze oltre l'ambito regionale, facilitando l'incontro tra domanda e offerta, la mobilità dei lavoratori e l'aggiornamento professionale in una prospettiva di apprendimento permanente.

Affinché tale dispositivo possa favorire un'occupazione sostenibile e fondata sulle competenze per una platea di persone che necessita di riqualificazione professionale, la progettualità delle *Work experience* deve avere a riferimento il RRSP ed essere focalizzata nell'ambito di circoscritti e definiti contesti territoriali, contenere un'attenta analisi dei fabbisogni di competenze e di lavoro riferita allo specifico contesto produttivo cui si indirizza la proposta.

Le *Work Experience* sono composte <u>principalmente</u> di una parte di attività di **formazione** (la cui durata dipende dalla tipologia di Work experience prescelta) e di una parte di attività di **tirocinio** in azienda, entrambe finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che la Direttiva si pone. La durata del tirocinio dovrà essere compresa **tra 2 e 4 mesi**.

Oltre alle attività principali ciascun progetto dovrà obbligatoriamente prevedere l'attività di **Orientamento** al ruolo. Sarà invece <u>facoltativo</u> prevedere nel progetto un'attività formativa, della durata massima di 20 ore, dedicata all'acquisizione o all'aggiornamento delle competenze digitali dei destinatari ("Alfabetizzazione digitale"). L'intervento di formazione sulle competenze digitali (almeno a livello base) è fondamentale per un più facile reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro, anche alla luce "dell'accelerazione digitale" interna ai processi aziendali stimolata dalla pandemia da Covid-19. Sarà inoltre possibile, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che rendono difficile la partecipazione dei destinatari alle attività del progetto, prevedere uno o più voucher (voucher di servizio e voucher di conciliazione), per un valore massimo complessivo per destinatario pari a Euro 1.200 (le diverse tipologie di voucher sono descritte nel paragrafo 9.1 "Azioni attivabili").

La <u>durata</u> di un progetto di Work Experience non potrà essere superiore a 10 mesi.





³ Il soggetto proponente potrà richiedere l'inserimento di un nuovo profilo o l'aggiornamento di una o più competenze di profili esistenti compilando e inviando la richiesta, disponibile sul portale della Regione del Veneto all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/il-repertorio-regionale-delle-figure-professionali

In ogni progetto potranno essere coinvolti da un minimo di 5^4 a un massimo di 15 destinatari, pena l'inammissibilità della proposta.

L'articolazione dell'attività formativa delle Work Experience dovrà essere definita, in termini di competenze "obiettivo" in relazione al profilo professionale di riferimento sulla base degli specifici fabbisogni aziendali. È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali operate, di cui sarà valutata la coerenza rispetto alle competenze che si intendono far acquisire/rafforzare. In ogni caso, l'attività formativa dovrà essere preceduta dalla necessaria attività di orientamento al ruolo per agevolare l'inserimento in azienda del tirocinante.

Le tipologie di Work Experience attivabili nella presente Direttiva sono due:

- → work experience per l'ingresso nella professione;
- → work experience per l'approfondimento delle competenze di una professione.

Tipologia	Finalità della tipologia	Durata
work experience per l'ingresso nella professione	E' finalizzata a sviluppare <u>tutte</u> le competenze (comprensive di conoscenze e abilità) di un profilo professionale presente nel RRSP	120-200 ore
work experience per l'approfondimento delle competenze di una professione	E' finalizzata a sviluppare al <u>massimo due</u> competenze di un profilo professionale presente nel RRSP	40-120 ore

Con questa impostazione delle Work experience si intende perseguire l'obiettivo di garantire ulteriore valore aggiunto ai progetti attraverso l'assunzione, come riferimento progettuale, delle competenze professionali così come declinate nel RRSP. Sono, queste, competenze individuate in funzione di processi lavorativi, descritte in termini di conoscenze, abilità e risultati attesi, riferite a profili professionali collegabili ai ruoli presenti nel mondo del lavoro.

Le due tipologie di Work experience introducono una diversificazione funzionale a rispecchiare le diverse situazioni che si possono presentare relativamente ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese. Si possono presentare situazioni in cui, per rispondere a questi fabbisogni, è necessario formare persone che sono prive di tutte le competenze caratterizzanti un profilo professionale oppure persone che possiedono alcune competenze ma non altre ed hanno pertanto la necessità di sviluppare e approfondire le competenze mancanti. Pertanto il beneficiario è libero di adottare la soluzione strutturale più appropriata in relazione al/i profilo/i professionale/i individuato/i presentando una o più proposte progettuali per ciascuna tipologia di work experience.

L'articolazione dell'attività formativa descrive gli obiettivi formativi in termini di risultato di apprendimento che ogni partecipante deve raggiungere in base alle finalità della tipologia di work experience scelta. Il riferimento è sempre al RRSP.

Gli obiettivi formativi possono non riferirsi esclusivamente a quanto presente nel RRSP. I profili costituiscono lo standard minimo. Gli interventi formativi possono prevedere lo sviluppo di ulteriori competenze rispetto a quelle descritte nel RRSP, quindi aggiuntive, individuate in relazione alle caratteristiche dell'utenza e al fabbisogno formativo rilevato presso le imprese.





⁴ Qualora durante lo svolgimento di un progetto si verificasse il ritiro di uno o più destinatari, senza la possibilità di subentri dalla graduatoria o dalla riapertura delle selezioni, le attività di gruppo potranno continuare con almeno 3 destinatari (numero minimo previsto per la frequenza alle attività di gruppo).

Il soggetto proponente dovrà garantire la partecipazione di partner aziendali che assicurino al destinatario apprendimenti ed esperienze coerenti con il percorso formativo.

9.1 Azioni attivabili

Ogni progetto di Work Experience deve essere composto da una combinazione di:

- una o più attività/strumenti comuni (tra questi solo l'*Orientamento al ruolo* è obbligatorio)

e

tutte le attività specifiche della tipologia di Work Experience individuata (formazione + tirocinio).

La combinazione tra le attività/strumenti comuni e le attività specifiche dovrà essere comunque in linea con i massimali di budget previsti dalla Direttiva per destinatario/intervento pari a 5.000 Euro/destinatario (comprensivo di <u>tutte</u> le voci di spesa ad esclusione degli eventuali costi relativi alla mobilità interregionale e transnazionale nel caso di tirocini da svolgersi fuori regione).

La congruità delle attività e strumenti scelti in ciascun progetto sarà oggetto di valutazione.

Di seguito le tabelle di riepilogo delle **attività/strumenti comuni** e delle **attività specifiche** delle *Work Experience* con l'indicazione delle tipologie di attività, durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni per il riconoscimento dei costi. Nelle more dell'adozione delle disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione e delle relative linee guida per la gestione e controllo delle misure previste di cui alla DGR n. 1332/2020 in continuità con la programmazione 2014-2020 del FSE, si applicano le Unità di Costo Standard e condizioni per il riconoscimento dei costi previsti per le azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 così come di seguito riportati:

Tabella 1 - Attività/strumenti comuni

Tipologia di	Durata	Durata	Modalità di	UCS	Condizione
attività/strumenti	minima	massima	erogazione		riconoscimento
A) Orientamento al ruolo	4 ore	6 ore	individuale	€ 38,00	a processo (rispetto
(obbligatorio)				ora/destinatario	del numero minimo
				- Fascia base	di utenti)
			di gruppo	€ 15,00	
			(min. 3- max. 15	ora/destinatario-	
			partecipanti)	Fascia base	
B) Alfabetizzazione digitale			di gruppo	€ 93,30	a processo (rispetto
(facoltativo)	max 2	20 ore	(min. 3- max. 15	ora/attività+	del numero minimo
			partecipanti)	€ 4,10	di utenti formati)
				ora/destinatario	
Menù di voucher:	Sarà possil	bile preveder	re l'erogazione di u	na o entrambe le tip	oologie di voucher
(facoltativo)	per un valo	ore massimo	complessivo per de	stinatario pari a € I	1.200
	Voucher a	a carattere	forfetario riconos	sciuto al singolo	Raggiungimento del
Voucher di Servizio	destinatario. L'ammontare riconoscibile viene calcolato in			70% della PPA	
(connessione + mobilità)	base all'ISEE del destinatario:				
	€ 400 con l	ISEE ≤ € 13.	000		
	€ 200 con l	ISEE oltre €	13.000		





	Voucher a carattere forfetario riconosciuto al singolo	1° tranche:
Voucher di Conciliazione	destinatario. L'ammontare riconoscibile viene calcolato in	40% del voucher (al
	base all'ISEE del destinatario:	raggiungimento del
		30% della PPA);
	€ 800 con ISEE ≤ € 13.000	
	€ 400 con ISEE oltre € 13.000	2° tranche:
		60% del voucher (al
		raggiungimento del
		70% del tirocinio)

Tabella 2 – Attività specifiche delle due tipologie di Work Experience

Tipologia di attività	Durata minima	Durata massima	Modalità di erogazione	UCS	Condizione riconoscimento	
Work Experience per ingresso nella professione						
A) Formazione (obbligatorio)	120 ore	200 ore	Gruppo (min. 3- max. 15 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività+ € 4,10 ora/destinatario	a processo Rispetto del numero minimo di utenti formati	
Work Eynerience ner annr	ofondiment	o delle comr	netenze di una profe	essione		
A) Formazione (obbligatorio)	, and the second					
B) Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo (min 25 ore settimanali) (obbligatorio)	2 mesi	4 mesi	Individuale	€ 3,00 ora/destinatario – Indennità di partecipazione	Minimo 70% frequenza tirocinio	
Accompagnamento al tirocinio	6 ore per o tirocinio	gni mese di	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base	a processo	
Valutazione degli apprendimenti	max 4 ore		Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base	a processo	

> ATTIVITÀ / STRUMENTI COMUNI

A) Orientamento al ruolo (obbligatorio)

Questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad inquadrarne la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la *Work Experience*. Ha durata minima di 4 ore e massima di 6 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in modalità di gruppo. Ogni progetto deve prevedere comunque **almeno 2 ore** di orientamento **individuale** dedicato all'incontro iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante il quale è richiesta la presenza attiva del tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del **progetto di tirocinio**.

Durante l'attività di orientamento al ruolo dovrà anche essere elaborata con ciascun destinatario la





Proposta di Politica Attiva (PPA) che costituirà parte integrante e sostanziale del progetto. Tale documento deve essere conservato agli atti dall'Ente proponente e reso disponibile per eventuali verifiche su richiesta dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti.

La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario, in modalità individuale e/o di gruppo composto da un minimo di 3 e fino a un massimo di 15 destinatari.

Questa azione è cogente e deve sempre essere prevista nella proposta progettuale. Per questa attività <u>non è prevista</u> indennità di partecipazione per il destinatario.

B) "Alfabetizzazione digitale" (facoltativo)

L'attività formativa "Alfabetizzazione digitale" è finalizzata all'approfondimento, al perfezionamento e all'accrescimento delle competenze digitali, necessarie per gestire con successo l'inserimento o le transizioni nel mercato del lavoro veneto. Il possesso delle competenze digitali (almeno a livello base) è infatti fondamentale per un più facile reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro, anche alla luce "dell'accelerazione digitale" interna ai processi aziendali stimolata dalla pandemia da Covid-19.

Tale percorso è facoltativo ed ha una **durata massima di 20 ore.** È erogabile in modalità di gruppo composto da un minimo di 3 e fino a un massimo di 15 destinatari. Si sottolinea che le ore previste per tale attività non sono comprese nel monte ore dell'attività di formazione definito per ciascuna tipologia di WE.

L'attività formativa può essere realizzata anche in remoto (in modalità sincrona) fino a un massimo di ore pari al 30% del monte ore complessivo del progetto. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

✓ Menù di Voucher (facoltativo)

Il voucher è un contributo individuale finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai destinatari dei progetti di partecipare alle attività previste dalla Direttiva. È possibile attivare **una o entrambe le tipologie** di voucher <u>per ciascun destinatario</u> selezionandoli da un apposito "menù" composto dai seguenti voucher:

- di servizio (connessione + mobilità)
- di conciliazione

Il voucher ha carattere forfettario (la descrizione di ciascuna tipologia di voucher è indicata nei paragrafi successivi). Ciascun destinatario può beneficiare di un voucher di ciascuna tipologia per un <u>ammontare</u> massimo complessivo pari a Euro 1.200.

Voucher di servizio (connessione + mobilità)

Voucher a carattere forfetario che può essere utilizzato da ciascun destinatario con i seguenti obiettivi:

Connessione

- Partecipare alle attività progettuali erogate in modalità FAD, se previste;
- svolgere le attività dei tirocini in caso di attivazione di questi in modalità agile ("smart working");
- realizzare compiti specifici assegnati tramite l'utilizzo di applicativi (word, excel, ppt, ecc);
- utilizzare il web in tutte le sue potenzialità informative/formative.

Mobilità





- rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione in presenza alle attività previste nel progetto (orientamento, formazione e tirocinio).

Il voucher di servizio sarà pertanto <u>utilizzabile per</u>:

- spese di abbonamento/canone di connessione internet da rete fissa o mobile;
- acquisto di tablet, personal computer o altri idonei strumenti elettronici;
- acquisto di licenze software di applicativi specifici (es. Office);
- costi di viaggio da e verso la sede delle attività progettuali (compresa la sede dei tirocini);
- costi di assistenza necessaria a causa di una eventuale ridotta autonomia.

L'ammontare del voucher di servizio viene calcolato in base all'ISEE del destinatario:

- € 400 per i destinatari con ISEE ≤ € 13.000
- € 200 per i destinatari con ISEE oltre € 13.000

Il voucher di servizio potrà essere erogato al destinatario in un'unica soluzione solo se questi ha **raggiunto** il 70% della frequenza delle attività previste nella PPA. Essendo un costo forfetario non si richiede alcuna documentazione a comprova delle spese sostenute dal destinatario.

Voucher di conciliazione

Voucher a carattere forfetario che ha l'obiettivo di favorire la partecipazione alle attività progettuali dei destinatari che dimostrino di avere responsabilità di cura e di accompagnamento nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni, persone con disabilità, persone anziane non autosufficienti, parenti o affini entro il terzo grado, conviventi.

È possibile prevedere il riconoscimento di un voucher di conciliazione per i servizi qui di seguito previsti:

- Frequenza a servizi privati autorizzati e/o accreditati pubblici/privati (asili nido, infanzia, scuole materne, servizi ludico ricreativi/ludoteche, servizi integrativi per l'infanzia, servizi preposti nell'ambito delle attività estive pre-post scuola, centri diurni aggregativi ed educativi, vacanza studio) eccetto i servizi già a carico della spesa pubblica;
- servizi di trasporto e accompagnamento per il figlio minore per attività post scolastiche fino a 14 anni di età per il tragitto casa-strutture e viceversa;
- assistenza domiciliare, eccetto i servizi già a carico della spesa pubblica;
- frequenza presso centri diurni per anziani o disabili, eccetto centri già a carico della spesa pubblica;
- frequenza presso le strutture per la riabilitazione autorizzate/accreditate.

L'ammontare del voucher di conciliazione viene calcolato in base all'ISEE del destinatario:

- € 800 per i destinatari con ISEE ≤ € 13.000
- € 400 per i destinatari con ISEE oltre € 13.000

Il voucher di conciliazione potrà essere erogato al destinatario in due "tranche" con la seguente modalità:

- 1° tranche, pari al 40% dell'importo del voucher, erogata al raggiungimento del 30% della frequenza alle attività previste nella PPA;
- 2° tranche, pari al 60% dell'importo del voucher, erogata al raggiungimento del 70% della frequenza al tirocinio.

Essendo un costo forfetario non si richiede alcuna documentazione a comprova delle spese sostenute dal destinatario.





Per poter usufruire del voucher di conciliazione, in fase di definizione della PPA i destinatari dovranno produrre al soggetto promotore del progetto, o al partner accreditato incaricato di redigere la PPA, la seguente documentazione:

nel caso di minori di 14 anni a carico

- stato di famiglia che attesti la presenza di un minore di 14 anni a carico;

nel caso di persone disabili e persone anziane non autosufficienti a carico

- stato di famiglia che attesti la presenza delle suddette persone;
- dichiarazione del medico competente o della struttura sanitaria preposta che attesti lo stato di disabilità e/o non autosufficienza.

> ATTIVITÀ SPECIFICHE

Di seguito vengono illustrate le attività specifiche riferite a ciascuna tipologia di Work experience (durata degli interventi, modalità di erogazione, costi applicabili e condizioni di riconoscimento).

.

A) Attività di formazione

L'attività formativa può essere realizzata anche in remoto (in modalità sincrona) fino a un massimo di ore pari al 30% del monte ore e <u>sempre se tale modalità di erogazione è compatibile con il profilo professionale oggetto del progetto</u>. Tale compatibilità sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria delle domande. Per questa attività <u>non è prevista</u> indennità di partecipazione per il destinatario.

Le due tipologie di Work experience, si differenziano in base alle attività formative proponibili come di seguito descritte:

1) Work Experience per l'ingresso alla professione

L'attività formativa si pone l'obiettivo di portare all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità che danno luogo all'accesso ad una professione. È finalizzata a sviluppare tutte le competenze (comprensive di conoscenze e abilità) di un profilo professionale presente nel RRSP.

L'attività formativa potrà essere della **durata massima di 200 ore**, articolabili in corsi compresi tra minimo 120 ore e massimo 200 ore, erogati in gruppo composto da un minimo di 3 e fino a un massimo di 15 destinatari.

2) Work Experience per l'approfondimento delle competenze di una professione

L'attività formativa è finalizzata a sviluppare al massimo due competenze di un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle figure professionali.

L'attività formativa potrà essere della **durata massima di 120 ore** articolabili in corsi di durata compresa tra un minimo di 40 ore ed un massimo di 120 ore, erogate in gruppo composto da un minimo di 3 e fino a un massimo di 15 destinatari.

B) Tirocinio di inserimento e/o reinserimento lavorativo

Il tirocinio ha durata da un **minimo di 2** ad **un massimo di 4 mesi** con un impegno settimanale **non inferiore a 25 ore**. È necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.





Il tirocinio è cogente e deve sempre essere previsto nella proposta progettuale.

Svolgimento del tirocinio in modalità agile ("smart working")

Il tirocinio extra curriculare è un'esperienza pratica di natura professionale, da svolgersi sul luogo di lavoro, volta a favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario. Tuttavia, se chiaramente motivato nel progetto, il tirocinio potrà anche svolgersi in modalità agile - "smart working" - in altra sede (ma non presso la sede del Soggetto promotore) e sempre che tale modalità sia compatibile con il profilo professionale oggetto del progetto. In questo caso dovrà essere garantito al tirocinante un costante collegamento con il soggetto "ospitante" attraverso idonei strumenti telematici e fornito il necessario supporto per permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto. È possibile inoltre prevedere lo svolgimento di una parte del tirocinio in presenza presso il soggetto ospitante e una parte in modalità agile presso altra sede, anche in alternanza. La modalità di erogazione dei tirocini sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria delle domande. Lo svolgimento del tirocinio in modalità agile - "smart working" - dovrà comunque essere autorizzato dall'Ufficio competente della Direzione Lavoro prima dell'avvio.

Questa modalità di svolgimento è resa possibile per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del soggetto ospitante e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza a distanza, per il tramite di adeguata tecnologia.

Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione Veneto⁵ definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro⁶, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

Caratteristiche struttura ospitante	Numero tirocinanti
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti	
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti

La realizzazione in presenza dei tirocini extracurriculari è possibile a condizione che il soggetto ospitante garantisca il rispetto di tutte le specifiche misure di sicurezza e prevenzione - di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al coronavirus negli ambienti di lavoro - definite a livello nazionale e regionale, previste per il settore e il luogo di lavoro ove si realizza l'attività prevista dal progetto formativo di tirocinio.

Per quanto riguarda la garanzia della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso





⁵ Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento si dovrà a fare riferimento alla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017"

⁶ In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale.

idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, si fa riferimento a quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017.

Analogamente anche per quanto riguarda la modulistica a supporto della corretta gestione del tirocinio la Direttiva richiede quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 (convenzione, dossier delle evidenze, attestazione finale di tirocinio, fascicolo del tirocinante).

Tirocinio in mobilità

Il tirocinio può essere realizzato anche in mobilità geografica interregionale e transnazionale. Lo svolgimento del tirocinio in mobilità geografica dovrà essere chiaramente motivato nella proposta progettuale, specificando quale valore aggiunto apporta questa esperienza in relazione al profilo professionale oggetto del progetto. Nella progettazione di un percorso di tirocinio in mobilità geografica si dovrà tenere in opportuna considerazione l'evoluzione della situazione epidemiologica generale dovuta alla pandemia da Covid-19, che potrebbe portare a provvedimenti più restrittivi rendendo così difficile l'avvio o il completamento dei tirocini stessi.

I parametri di costo relativi ai tirocini in mobilità geografica sono riportati nell'*Allegato 1 – UCS per azioni di mobilità transnazionale* e nell'*Allegato 2 – UCS per azioni di mobilità Interregionale* poste in appendice.

Si ricorda che, per i progetti che prevedono tirocini in mobilità interregionale, è necessario che nel partenariato sia presente almeno un ente con titolo a promuovere tirocini nella regione di svolgimento.

> Accompagnamento al tirocinio

Nell'ambito dell'azione di tirocinio è prevista l'attività di "Accompagnamento al tirocinio", della durata di 6 ore per ogni mese di tirocinio. L'attività di accompagnamento è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a **Euro 38,00** ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

Questa azione è cogente e deve sempre essere prevista nella proposta progettuale.

Il soggetto che realizza l'attività di accompagnamento dovrà garantire:

- O <u>Una visita in loco al mese</u> nei tirocini che si svolgono nel territorio regionale e nei tirocini interregionali che si svolgono nelle province limitrofe di Trento, Bolzano, Pordenone, Udine, Ferrara, Mantova e Brescia;
- O <u>Una visita in loco o una video conferenza</u> al mese nei tirocini interregionali che si svolgono in province non confinanti con il territorio regionale e nei tirocini transnazionali.

Parte dell'attività di accompagnamento al tirocinio potrà essere svolta in "back office", senza la presenza del tirocinante, ad esempio per coordinarsi con il tutor aziendale durante lo svolgimento del tirocinio e per confrontarsi su eventuali criticità sorte. L'operatore registrerà tale attività in propri report, non vidimati.

Le attività di accompagnamento al tirocinio si svolgeranno lungo tutta la durata del tirocinio e dovranno concludersi con la realizzazione delle attività previste nella DGR 1816/2017 e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di aziende e tirocinanti.

Il raccordo costante tra tutor e tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Se il tirocinio si svolge in modalità agile - "smart working", l'attività di accompagnamento dovrà essere realizzata a distanza mediante adeguati strumenti tecnologici per garantire la necessaria assistenza al tirocinante, utilizzando le procedure di registrazione delle attività individuali a distanza indicate nel DDR n. 408 del 27 maggio 2020 e relativo allegato





9.2 Valutazione degli apprendimenti

Il percorso di Work experience deve concludersi con la valutazione degli apprendimenti acquisiti.

Con riferimento ai requisiti, la prova di valutazione dei risultati di apprendimento presenta le seguenti caratteristiche:

• essere progettata in funzione degli obiettivi di apprendimento

e inoltre:

- le prove finalizzate alla valutazione di competenze:
 - devono essere realizzate "in situazione", riflettere una simulazione lavorativo professionale, in coerenza con le finalità della Work Experience e con i principi della valutazione autentica;
 - devono presentare, come oggetto, attività professionali osservabili e valutabili;
 - possono prevedere colloqui ad integrazione delle prove di simulazione.

Per entrambe le tipologie di Work experience:

- oggetto della prova, modalità di svolgimento e criteri di valutazione sono definiti in funzione delle caratteristiche tipiche dei contesti tecnico organizzativi e dei processi lavorativo professionali di riferimento e del percorso complessivo sviluppato dai destinatari;
- la prova è volta a valutare i risultati complessivi di apprendimento conseguiti, da realizzarsi al termine della Work experience, in cui vengono valutate le competenze-conoscenze-abilità conseguite sia nella fase di formazione in aula che nell'esperienza di tirocinio;
- possono anche essere realizzate più prove, sia nell'ambito della formazione che del tirocinio, in funzione delle esigenze didattico valutative e delle opportunità risorse disponibili;
- la prova deve consentire la valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti da ogni singolo partecipante;
- i criteri di valutazione devono essere strutturati ed esplicitati e possono riguardare sia variabili di processo che di prodotto;
- in esito al percorso viene rilasciato, nel caso di risultato positivo delle prove, un attestato che riporta le specifiche competenze conseguite e ogni altra informazione in grado di testimoniare l'effettività della valutazione svolta;
- il progetto delle prove deve essere conservato dall'ente proponente per eventuali controlli;
- le prove di valutazione delle competenze acquisite sono individuali fino a un **massimo di 4 ore** per destinatario (pertanto sono in aggiunta al monte ore complessivo della formazione).

Se la prova o le prove non danno esito positivo, ciò non compromette la rendicontabilità del destinatario da parte del Beneficiario.

9.3 Condizioni di realizzazione

La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo di destinatari formati (tre). Inoltre, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiungono il 70% del monte ore dell'attività formativa del progetto.





Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali⁷.

10. Indennità di partecipazione

Per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito⁸ è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione **esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio**.

Il valore orario è pari a 3 Euro ora/destinatario.

L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore del tirocinio.

Si precisa che, di norma, il requisito del non possesso di un sostegno al reddito deve essere verificato in fase di selezione. Eccezionalmente, prima dell'avvio del tirocinio, solo se a vantaggio dei destinatari, ovvero per coloro che nel frattempo hanno terminato di percepire il beneficio del sostegno al reddito, potrà essere rivalutata la condizione di riconoscibilità dell'indennità prevista solo a parità di budget approvato.

Il soggetto proponente è tenuto a tenere evidenza di tale nuova condizione per eventuali verifiche da parte della Direzione Lavoro.

Nel caso in cui il tirocinante sia assunto dall'azienda ospitante o da un'altra azienda, anche non partner del progetto, con un contratto superiore a 6 mesi, in regola con la normativa vigente, prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile riconoscere l'indennità per le ore effettivamente svolte, così come le ore di accompagnamento al tirocinio effettivamente realizzate, a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio.

11. Finanziabilità delle proposte progettuali

Per quanto attiene ai partenariati operativi si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente, ovvero che lo stesso dovrà attribuire a sé una quota di budget superiore a qualsiasi altro partner. In ogni caso il Soggetto proponente non potrà affidare ad un singolo partner più del 40% del budget del progetto. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto, tramite l'apposita modulistica.

12. Procedura di attivazione

La procedura per la presentazione e la realizzazione delle Work Experience prevede le seguenti fasi:

- PRE FASE: definizione del percorso formativo, individuazione delle aziende ospitanti, dei requisiti richiesti dei destinatari e delle modalità di realizzazione del percorso;
- FASE 1: accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e inserimento della domanda/progetto per la richiesta di approvazione. Si precisa che alla domanda di ammissione al finanziamento dovranno essere allegati, in formato pdf, i moduli di adesione in partenariato;
- FASE 2: pubblicizzazione della Work Experience e raccolta delle domande dell'utenza (facoltativa). Dopo aver presentato il progetto in SIU potranno essere avviate le azioni di diffusione e pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro e che, pertanto, la realizzazione delle





⁷ A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti. Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: [(€ 93,30+4,10*10)*80] = € 10.744,00. Qualora il numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l'intervento, sarà calcolato come segue: [(€ 93,30+4,10*8)*80] = € 10.088,00.

§ I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. n.147/2017 ad esaurimento), il Reddito di Cittadinanza (di cui alla Legge n.

⁸ I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. n.147/2017 ad esaurimento), il Reddito di Cittadinanza (di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019) o il Reddito di Emergenza (istituito con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto Rilancio), potranno ricevere l'indennità di partecipazione al tirocinio.

attività sarà subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale;

- FASE 3: istruttoria e valutazione delle proposte progettuali. Istruttoria di valutazione da parte della Commissione della Regione del Veneto, Direzione Lavoro e pubblicazione del decreto di approvazione con le risultanze;
- FASE 4: pubblicizzazione della Work Experience e raccolta delle domande dell'utenza (**obbligatoria**) con selezione dei candidati. Tale fase si conclude con la predisposizione del verbale di selezione e la stesura della graduatoria di merito;
- FASE 5: avvio del progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione), caricamento documentazione utile sul portale di gestione regionale (locandina di pubblicizzazione e verbale di selezione dei destinatari) e avvio del progetto con la prima azione prevista (orientamento al ruolo);
- FASE 6: definizione dell'accordo tra il soggetto proponente, l'azienda ospitante e il destinatario che sancisce la realizzazione della Work Experience. Tale fase si conclude, quindi, con la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra le parti⁹.

La documentazione attestante le attività di cui alle Fasi 2, 4 e 6 deve essere conservata dal soggetto attuatore e disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall'Amministrazione competente.

La durata della pubblicizzazione (FASE 4) è di almeno 15 giorni e tutto il materiale pubblicitario (locandine, sito internet, etc.) deve riportare i loghi ufficiali secondo le disposizioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/guest/piano-di-comunicazione-2014-2020

A progetto avviato potrà essere riaperta la selezione rispettando la durata minima di 10 giorni di pubblicizzazione.

Si precisa che, una volta avviato il progetto, saranno ammesse sostituzioni dei destinatari solo entro il 30% dell'attività formativa.

13. Utilizzo del Registro on-line

Per gli interventi previsti in questa Direttiva, formativi e non formativi, ad esclusione dell'esperienza di tirocinio, è previsto l'utilizzo del Registro on-line (ROL), secondo le regole e le procedure stabilite dal Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 621 del 27 agosto 2014 (Allegato A) "Registro on-line: modalità e regole di utilizzo dell'applicativo".

Si precisa che l'attività di tirocinio sarà rilevata attraverso lo strumento del registro a fogli mobili per attività individuale.

In particolare il registro on-line dovrà essere utilizzato per:

- Orientamento al ruolo;
- Formazione "Alfabetizzazione digitale";
- Formazione Work experience.

Si ricorda che per poter utilizzare il Registro On-line per la registrazione telematica delle presenze sono necessarie le attività preliminari di seguito descritte.

1. I docenti e il personale amministrativo degli enti devono registrarsi nel sistema di autenticazione regionale "Federa" (indicando come soggetto gestore "Dominio generale di Regione Veneto")¹⁰





⁹ Si precisa che per quanto riguarda il modello di convenzione si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 "Nuove disposizioni in materia di tirocini".

- 2. Gli enti coinvolti devono inviare la richiesta di abilitazione dei propri operatori all'uso del Registro Online all'indirizzo registronline@regione.veneto.it, indicando, per ciascun nominativo:
- nome e cognome della persona da abilitare;
- codice fiscale della persona da abilitare (va prestata particolare attenzione alla corretta compilazione del CF sia nella registrazione sia nella richiesta di abilitazione);
- codice dell'ente di appartenenza.
- 3. Gli enti riceveranno una mail di conferma dell'avvenuta abilitazione.
- 4. Successivamente, e prima dell'avvio delle attività, dovranno essere caricati, nel gestionale Monitoraggio Allievi Web (A39) i consueti dati relativi al corso e dovrà essere richiesta all'Ufficio Gestione l'autorizzazione all'avvio (via mail all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it).

Fino a quando il corso non è autorizzato, le relative attività non sono visibili nel Registro On-line.

14. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi in relazione alla tipologia di Work Experience che si intende realizzare.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Per ciascun progetto di Work Experience dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

I docenti senior che intervengono nella attività di formazione dovranno avere esperienza almeno quinquennale nello specifico ambito di intervento per almeno il 50% del monte ore di docenza. Potranno essere inseriti in qualità di co-docenti anche testimonial aziendali, a titolo gratuito, e sempre in affiancamento al Docente. Si precisa che la percentuale precedentemente indicata non si riferisce alle attività di co-docenza e che la stessa non contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali.

L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese partner del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non sia rivolta esclusivamente al tirocinante da accogliere presso la stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di allievi che andranno ad inserirsi presso partner aziendali anche diversi.

Per le attività di orientamento al ruolo dovrà essere individuato un **Operatore del mercato del lavoro locale accreditato** (**OMLI**)¹¹. Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 3 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con figure aventi le medesime caratteristiche.

In ogni progetto o al Direttore o al Coordinatore dovrà essere assegnata la funzione di referente che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Direzione Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Per i profili di Direttore e Coordinatore dovrà essere garantita un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.





¹⁰ Per le istruzioni sulla procedura di registrazione è necessario leggere il "Manuale di utilizzo del Registro Online"

¹¹ Come previsto dall'Allegato A alla Dgr n. 2238/2011 – Tabella A Profilo professionale dell'OMLI.

Per quanto riguarda l'attività di formazione dovrà essere garantita la presenza del tutor didattico/organizzativo per almeno il 30% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento.

Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto.

Per quanto riguarda le visite nell'ambito del tirocinio dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante. Le visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto, nell'ambito dell'attività di accompagnamento al tirocinio.

Dovrà quindi essere assicurata l'individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie i destinatari di Work Experience. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.

In riferimento all'attività di formazione ¹² dovrà essere garantito che almeno il 50% del monte ore complessivo, sia svolto da figure professionali di docenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza). L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato nella proposta progettuale.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di Work Experience.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia, in qualità di referente del progetto, con la Direzione Lavoro.	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione	almeno 50% del monte ore docenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza)
Operatore Mercato del Lavoro locale /Orientatore	Orientamento	da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor didattico/organizzativo	Organizzazione delle attività d'aula e del tirocinio; assistenza; supporto all'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio degli apprendimenti; relazione con i docenti/tutor aziendale/direttore/ coordinatore del progetto; accompagnamento al tirocinio	almeno 2 anni in analoghe attività

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato, ai sensi del DPR 445/00, e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto titolare del progetto e presentato ad ogni





¹² Si fa riferimento al monte ore totale della formazione delle due tipologie di Work experience.

richiesta della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020).

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- destinatario: incompatibilità assoluta con altre figure;
- amministrativo: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- docente/consulente: incompatibilità assoluta con destinatario, amministrativo, OMLl e tutor;
- OMLl: incompatibilità assoluta con altre figure;
- tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa (compatibile) e per la funzione di docenza compatibile fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

- 1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
- 2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- 3. l'incompatibilità è definita per intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	OML1	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
DESTINATARIO		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		I	I	C	С
DOCENTE/ CONSULENTE	I	I		I	I	40%
OML1	I	I	I		I	I
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 - Registrazione tramite il portale GUSI

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: <u>call.center@regione.veneto.it</u> o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.





PASSAGGIO 2 - Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, entro le scadenze degli sportelli previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un'apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 - Conferma della domanda/ progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato "confermato". Con l'operazione di "conferma" della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 - Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione dei moduli di adesione in partenariato;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo SIU.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.





Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo"). Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5343 5305;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo: programmazione.lavoro@regione.veneto.it.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato al Lavoro.

16. Procedure e criteri di valutazione

I progetti saranno istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

- 1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
- 2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
- 3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.);
- 4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
- 5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
- 6. numero e caratteristiche dei destinatari;
- 7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
- 8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
- 9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.





I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
	 Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che 	Insufficiente	0 punti
	consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei	Non del tutto sufficiente	2 punti
Parametro 1	destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green	Sufficiente	4 punti
	economy, blue economy, ecc); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di	Discreto	6 punti
	inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul	Buono	8 punti
	tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.	Ottimo	10 punti
	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
		Insufficiente	0 punti
	 Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte; congruenza tra profilo professionale declinato nel Repertorio (RRSP) e 	Non del tutto sufficiente	2 punti
Parametro 2		Sufficiente	4 punti
	impianto progettuale.	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	QUALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	 Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di 	Insufficiente	0 punti
Parametro 3	riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere	Non del tutto sufficiente	2 punti
	dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.;	Sufficiente	4 punti
	 qualità del riferimento al RRSP in termini di chiarezza dello standard professionale a cui l'intervento si riferisce e della coerenza dello standard 	Discreto	6 punti
	stesso con gli obiettivi e i destinatari dell'intervento.	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
rarametro 4	- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:	Insufficiente	0 punti





	metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti;	Non del tutto sufficiente	2 punti
	 Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della 	Sufficiente	4 punti
	qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione;	Discreto	6 punti
	Qualità delle metodologie di valutazione dell'apprendimento: metodologie individuate in coerenza con la tipologia di intervento, le	Buono	8 punti
	competenze sviluppate e il contesto di attuazione del progetto.	Ottimo	10 punti
	PARTENARIATO	Livello	
	Rappresentatività della struttura proponente Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
Parametro 5		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
		0	0 punti
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno concluso i progetti rispetto ai destinatari dichiarati nella domanda di	1 - 30%	1 punto
Parametro 6	ammissione dei progetti presentati a valere della DGR n. 717/2018.	31 - 70%	2 punti
1 drametro 0		71 – 100%	3 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che	0	0 punti
	hanno preso parte a una <i>Work Experience</i> nell'ambito del bando DGR n. 717/2018 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo.	1 - 25%	1 punti
	Che naimo ottenuto uli liiserimento ravorativo.	26 - 100%	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "Grado di realizzazione attività pregressa".





17. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti

I progetti presentati saranno approvati con Decreti del Direttore della Direzione Lavoro secondo le seguenti tempistiche 13:

	Periodo di presentazione	Data di pubblicazione	Scadenza avvio	Scadenza termine	
Apertura sportello	Giorni/mesi di apertura	Anno di riferimento	istruttoria	progetto	progetto
1	15 febbraio – 15 marzo	2021	15/04/2021	31/05/2021	31/03/2022
2	1 - 30 aprile	2021	31/05/2021	15/07/2021	15/05/2022
3	1 - 30 giugno	2021	31/07/2021	15/10/2021	15/08/2022

Qualora la data prevista degli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Monitoraggio

La Direzione Lavoro attua un monitoraggio dei progetti realizzati nell'ambito dell'iniziativa Work Experience sia qualitativo che in termini di placement. Ai fini del monitoraggio qualitativo, al termine dei percorsi ciascun destinatario dovrà compilare il questionario che sarà messo a disposizione dalla Direzione Lavoro on-line.

Inoltre, per ogni progetto, dovrà essere prodotta almeno una storia, ovvero un racconto/report relativo all'esperienza svolta, arricchito da immagini e foto. Le storie prodotte dovranno essere inserite nell'applicativo A39 – gestione progetti – materiali interni (formato .doc o .ppt).

Inoltre, la Regione del Veneto effettuerà regolari indagini di placement sui destinatari coinvolti negli interventi. Oltre a contribuire alla programmazione di future iniziative regionali di politiche attive del lavoro, gli esiti delle attività di monitoraggio potranno essere oggetto di pubblicazione.

19. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it ¹⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).





¹³ I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine massimo del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.

¹⁴ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori

20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati entro 45 giorni dall'approvazione degli esiti istruttori e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 10 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

21. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il Dott. Alessandro Agostinetti, Direttore della Direzione Lavoro.

23. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come "General Data Protection Regulation (GDPR)".

24. Obblighi del beneficiario

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.





Appendice

Allegato 1 – Ucs per azioni di mobilità transnazionale¹⁵

Stato Membro di destinazione	1 Settimana (7 giorni)	4 Settimane (28 giorni)	12 settimane (84 giorni)	24 settimane (168 giorni)	Costi Viaggio
Austria	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	627	2.132	5.215	8.978	616
Rep. Ceca	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	493	1.676	4.097	7.054	448





¹⁵ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

Allegato 2 – Ucs per azioni di mobilità Interregionale 16

Regione italiana					
(di destinazione)	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	12 settimane 60 giorni	24 settimane 120 giorni	Costi di viaggio
Abruzzo		1.000	3.000	6.000	201,59
Basilicata					258,77
Calabria					303,74
Campania					165,55
Emilia Romagna					63,28
Friuli Ven. Giulia	250				37,29
Lazio					164,98
Liguria					106,22
Lombardia					68,93
Marche					70,06
Molise					194,13
PA Bolzano					96,05
PA Trento					18,98
Piemonte					102,83
Puglia					164,42
Sardegna					248,13
Sicilia					302,84
Toscana					94,92
Umbria					124,92
Valle d'Aosta					154,75

Si specifica che i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo sarà ricavato frazionando il costo settimanale.





¹⁶ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".